

AVVISO PUBBLICO

Avviso pubblico rivolto ad Organizzazioni di volontariato (OdV) e/o Associazioni di Promozione Sociale (APS) per procedura comparativa ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017, finalizzata all'individuazione di 2 soggetti con cui stipulare convenzione per l'implementazione e la promozione di azioni che concorrano allo sviluppo delle attività connesse al Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare e per costruire percorsi locali di promozione della solidarietà familiare nei Distretti 1 e 2 Aulss 9 Scaligera. CUP I34H22000220006 (PNRR – PIPPI) e CUP I39I25001850002.

Premesso che

- i 36 Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Sociale VEN_20 con comune capofila Verona, territorio coincidente con i Distretti 1 e 2 dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, (uniti in convenzione) hanno mantenuto a se' la tutela dei minori sia per la gestione delle funzioni tecnico professionali di valutazione e di presa in carico sia per le funzioni amministrative, collaborando in tali interventi con i servizi specialistici ULSS delle U.O.C. Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori;
- i 36 Comuni dell'ATS VEN_20 hanno tra le proprie finalità la promozione di azioni che concorrano allo sviluppo delle attività connesse al Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare quali la promozione della cultura dell'accoglienza e della solidarietà nel territorio e sensibilizzazione della cittadinanza, la promozione dell'affido familiare attraverso la realizzazione di corsi di formazione aperti a tutte le coppie e/o persone che desiderano avvicinarsi alla realtà dell'affido e che in seguito potrebbero rendersi disponibili, nonché il reperimento e sostegno a famiglie disponibili alle diverse forme di affido e solidarietà familiare;
- In Provincia di Verona sono presenti Enti del terzo settore che operano in spazi e luoghi di aggregazione in cui si svolgono attività che concorrono a perseguire tali scopi, con legame con il territorio e conoscenza delle famiglie;
- Anche all'interno del PNRR, Missione 5 "Inclusione e coesione", componente 2.sottocomponente 1, investimento 1.1 Progetto "Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione delle vulnerabilità delle famiglie e dei bambini" presentato da questo ATS. È prevista una specifica azione che coinvolge gli ETS per avviare sul territorio dell'ATS un percorso di sensibilizzazione alla vicinanza solidale per il reperimento e l'accompagnamento di famiglie solidali nel loro affiancamento a famiglie target. Tale processo che inizierà con i fondi PNRR, continuerà poi con fondi propri del bilancio comunale, derivanti dall'Erogazione Contributi della Regione Veneto per Progetti Sociali;

Richiamati

- l'art. 118 quarto comma della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001 di riforma del Titolo V della Costituzione, che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative, come ripreso anche dall'art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 1, commi 4 e 5, della L. n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che dispone, con norma di principio generale, che gli Enti Locali riconoscano ed agevolino il ruolo degli enti del terzo

settore, attribuendo grande rilevanza alle azioni sinergiche con tali soggetti, con l'intento di erogare, nell'ambito di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, prestazioni con maggiore efficacia ed efficienza;

- l'art. 119 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prevede la possibilità di stipulare accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati per favorire una migliore qualità di servizi e / o interventi;
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il titolo VII del D.Lgs. 3.07.2017, n. 117, recante il "Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" ed il successivo D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31.03.2021, relativo all'approvazione delle "Linee Guida attuative sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del Codice del Terzo settore";
- l'art. 56, del summenzionato Codice Terzo Settore, che consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990;
- il D.M. n. 72/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che approva le "Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D.lgs. n.117/2017";
- l'art. 6 "Principio di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo Settore" del D.lgs. n. 36/2023, recante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici che dichiara "Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del decreto legislativo n. 117 del 2017";
- il Decreto Direttoriale n.98 del 9 maggio 2022 con il quale è stato approvato l'elenco delle proposte ammissibili a finanziamento nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), tra cui risulta inclusa quella della Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2, Sottocomponente 1, Investimento 1.1.1 "Capacità genitoriale" - Progetto "Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini – programma di prevenzione allontanamento familiare", per l'importo di complessivo di euro 211.500,00;
- l'accordo stipulato in data 17 ottobre 2022 prot. n.371880, ai sensi dell'art.5 comma 6 del Dlgs 50/2016 tra l'Ambito Territoriale Sociale (ATS) Ambito Sociale VEN_20 – Verona rappresentato dal Comune di Verona- Ente capofila e l'Amministrazione centrale titolare degli interventi -Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Direzione Generale Lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- - l'allegato alla decisione del Consiglio ECOFIN (Concil Implementating Decision – CID) del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 ed in cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi (target) e traguardi (milestone) cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale, che, per

l'investimento M5C2-I1 (pag.455) prevede: “sostenere le capacità genitoriali e prevenire la vulnerabilità di famiglie e bambini”;

- Lo stesso documento fissa, in riferimento a tale investimento, l'obiettivo e il traguardo M5C2-I1 indicati alle pagine 458 e 459:

L'intervento "sostegno alla genitorialità" deve consistere almeno nel sostegno alle famiglie beneficiarie per almeno 18 mesi con i) una valutazione preliminare dell'ambiente familiare e della situazione dei minori, ii) una valutazione della situazione effettuata da un gruppo multidisciplinare di professionisti qualificati e iii) la messa a disposizione di almeno uno dei seguenti servizi: servizi a domicilio, partecipazione a gruppi di sostegno per genitori e bambini; cooperazione tra scuole, famiglie e servizi sociali e/o servizi condivisi di assistenza familiare,

Considerato che per tale linea di investimento:

- a) il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) non è applicabile;
- b) il coefficiente TAG per il sostegno climatico e digitale non è applicabile;
- c) il rispetto della parità di genere, generazionale e delle persone con disabilità è declinato nei documenti progettuali secondo le linee guida approvate con Decreto interministeriale 7 dicembre 2021;
- d) contribuisce al superamento di divari territoriali;
- e) i principi di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti d'interesse delle frodi e della corruzione sono applicati dal Comune di Verona secondo le specifiche declinazioni previste dalla normativa nazionale per gli Enti pubblici territoriali;

RICHIAMATE le disposizioni relative alle pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNC di cui all'articolo 47 del decreto legge 31/5/2021 n.77 e dato atto che l'ETS aderente all'Avviso è tenuta ad attenersi;

RILEVATO che il Comune di Verona, in quanto capofila dell'ATS Ven_20 – Verona, rimane unico beneficiario del finanziamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Rilevato che

I Comuni convenzionati con il Comune di Verona Capofila dell'ATS VEN_20 hanno tra le proprie finalità la promozione di azioni che concorrano allo sviluppo delle attività connesse al Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare. Assumono pertanto rilevanza e sono da coinvolgere quegli ETS che operano in spazi e luoghi di aggregazione in cui si svolgono attività che concorrono a perseguire tali scopi, con legame con il territorio e conoscenza delle famiglie.

Art. 1. PREMESSE

Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Avviso.

Si intende pertanto attivare un procedimento ad evidenza pubblica per la stipula di una Convenzione, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i, con Organizzazioni di volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS), per sostenere le azioni che concorrano allo sviluppo delle attività connesse al Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare e per costruire percorsi locali di promozione della solidarietà familiare nel territorio dell'ATS VEN_20 coincidente con i Distretti 1 e 2 Aulss 9 Scaligera.

La scelta di utilizzare lo strumento della Convenzione con APS e ODV si fonda sulla

circostanza che esso concorre al raggiungimento di:

- finalità sociale e perseguimento degli obiettivi di solidarietà per una più efficace risposta ai bisogni delle fasce più deboli della popolazione;
- efficienza di bilancio, rilevando la circostanza che le organizzazioni coinvolte – nel rispetto della legislazione nazionale in materia – non traggono alcun profitto dalle loro prestazioni, fatto salvo il rimborso di costi variabili, fissi e durevoli nel tempo, necessari per fornire le medesime, e non procurano alcun profitto ai loro membri, né direttamente né indirettamente.

Art. 2 FINALITA'

Il presente avviso è finalizzato a individuare Organizzazioni di volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS) in forma singola o associata, (di seguito definiti ETS) interessati ad attivare una collaborazione per la realizzazione di interventi di promozione dell'affido e della solidarietà familiare in tutte le sue forme comprensiva della vicinanza solidale, nel territorio dell'ATS VEN_20 – Verona o parte di esso.

Art. 3 OGGETTO

L'ETS che aderisce all'avviso e verrà individuato si impegna a realizzare interventi di informazione, promozione e sensibilizzazione all'affidamento e solidarietà familiare, al fine di creare una rete di collegamento tra potenziali famiglie affidatarie/solidali e servizi territoriali. Per lo svolgimento di detti interventi l'associazione è tenuta a valorizzare le strutture e gli organismi già esistenti, a coinvolgere le risorse aggregative presenti e già operanti sui diversi territori, con iniziative di sensibilizzazione, culturali, di solidarietà, capaci di coinvolgere i cittadini e le famiglie di tutta la comunità di riferimento.

L'attività nel suo complesso è finalizzata alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

- promuovere attività di informazione e sensibilizzazione per la cultura dell'accoglienza rivolte a famiglie e singoli;
- organizzare e proporre percorsi di formazione per nuclei familiari e singoli disponibili all'affidamento e solidarietà familiare;
- approfondire la conoscenza della risorsa accogliente e valutare la modalità di affiancamento familiare più adeguato per le caratteristiche del nucleo/singolo disponibile;
- sostenere attraverso incontri e colloqui l'operatività delle famiglie accoglienti;
- organizzare e proporre incontri di gruppo di auto- mutuo aiuto;
- collaborare con i servizi sociali territoriali dell'ATS nell'individuare la risorsa più adatta a quella specifica famiglia che va affiancata e sostenuta, (anche per nuclei familiari che rientrano nelle 3 implementazioni del progetto PIPPI – PNRR Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2, Sottocomponente 1, Investimento 1.1.1 “Capacità genitoriale” - Progetto “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini – programma di prevenzione allontanamento familiare”).

Gli ETS dovranno svolgere la propria attività a supporto e integrazione del Servizio di coordinamento e delle equipe del Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare (di seguito anche denominato CASF), dei servizi territoriali dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale interessati, che nella diversità di compiti e funzioni, risultano istituzionalmente titolari degli interventi.

Le risorse messe a disposizione ammontano a complessivi €18.500 di cui €6.000 a valere sui fondi del PNRR, come citato in premessa, per un'azione di avvio del processo di sensibilizzazione alla vicinanza solidale ed altri €12.500 a valere sul bilancio comunale, (Erogazione Contributi della Regione Veneto per Progetti Sociali) per un consolidamento di tale processo e per tutte le altre attività connesse all'affido e alla solidarietà familiare.

Le attività che gli ETS dovranno realizzare al fine del raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 1, integrando e implementando la componente tecnico-professionale del CASF e con messa a disposizione dei propri esperti e volontari, riguardano:

1. PROMOZIONE DELL'AFFIDO E DELLA SOLIDARIETA' FAMILIARE

- Promozione della cultura dell'accoglienza e della solidarietà nel territorio e sensibilizzazione della cittadinanza
- Sensibilizzazione e promozione di nuove forme di solidarietà familiare
- Promozione della solidarietà familiare anche nella forma della vicinanza sul territorio dell'ATS o parte di esso attraverso azioni che coinvolgano la comunità territoriale nel suo complesso e specificatamente le Istituzioni scolastiche, luogo privilegiato per intercettare tutti i genitori di bambini e ragazzi del luogo almeno fino all'età della preadolescenza

2. ATTIVITA' TESA ALLO SVILUPPO DI FAMIGLIE ACCOGLIENTI E AFFIDATARIE

- Attivazione di forme di vicinanza solidale familiare ad un nucleo familiare che necessita di essere accompagnato nello svolgimento di alcune attività della vita quotidiana
- Reperimento di famiglie disponibili all'affido familiare
- Individuazione e disponibilità di un *tutor* associativo per tutte le famiglie che offrono accoglienza nelle forme di vicinanza solidale familiare.

3. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE E ACCOGLIENTI

Formazione permanente e sostegno a tutte le famiglie affidatarie e accoglienti intercettate
Supporto nell'abbinamento con la famiglia affidataria e accogliente, assieme al Servizio Titolare

Accompagnamento della famiglia affidataria e accogliente nell'ambito della genitorialità sia attraverso incontri di gruppo e di auto-aiuto organizzati dal Casf, sia attraverso la messa a disposizione da parte dell' Associazione dei gruppi di auto-aiuto da essa attivati

Le risorse messe a disposizione per la realizzazione delle attività del progetto per l'anno 2026 sono pari ad euro 18.500 (€9250,00 per ciascun ente individuato)

Art. 4 DURATA E CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

Gli interventi e le attività oggetto della presente procedura si svolgeranno – entro il 31 Dicembre 2026 nella sua totalità. Entro il 31 Maggio 2026 verranno realizzate le azioni di avvio dei percorsi di sensibilizzazione alla vicinanza solidale previste nel progetto PNRR.

Il rimborso dei costi ammissibili avverrà sulla base delle spese effettivamente sostenute e pagate per la realizzazione delle attività oggetto del presente Avviso, debitamente rendicontate e non coperte da altri finanziamenti (divieto del doppio finanziamento).

Le spese eccedenti il rimborso massimo previsto restano a totale carico dell'ente individuato.

L'erogazione del contributo avverrà a seguito di una rendicontazione composta da:

- relazione sulle attività svolte;
- rendiconto economico-finanziario delle risorse;
- elenco dei giustificativi di spesa (che sono tenuti agli atti presso la sede del soggetto beneficiario, a disposizione per ogni eventuale controllo da parte del Comune Capofila dell'ATS Ven_20-Verona)

Le spese sostenute dagli ETS selezionati verranno rimborsate a seguito della presentazione di tutta la documentazione richiesta e degli idonei documenti giustificativi delle spese ammesse a rendicontazione, dopo l'approvazione della stessa da parte dell'Amministrazione Procedente (AP). Le spese sostenute dovranno essere rendicontate entro le seguenti date:

- entro il 30/06/2026 per attività svolte entro il 31/05/2026;
- entro il 31/08/2026 per attività svolte entro il 31/07/2026;
- entro il 31/01/2027 per attività svolte entro il 31/12/2026;

Il rimborso avverrà entro 60 giorni dalla richiesta.

Si precisa che i contributi riconosciuti al soggetto attuatore non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso, in applicazione di quanto previsto dall'art.12 della legge 241/1990.

Art. 5 SOGGETTI AMMESSI

Possono presentare domanda ODV e/o APS, di cui agli articoli 32-36 del D.Lgs. 117/2017 (CTS), in possesso dei requisiti indicati al successivo art. 6.

Art. 6 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati, come definiti all'art. 5 del presente avviso, dovranno possedere i seguenti requisiti a pena di esclusione dalla presente procedura, da indicare nella domanda e autocertificare nel modello di cui all'Allegato B:

Requisiti di ordine generale:

- a) Iscrizione al R.U.N.T.S. di cui all'art. 45 del Dlgs 117/2017 da almeno 6 mesi ed assenza di procedure di cancellazione in corso;
- b) Sussistenza di espressa previsione nel proprio Statuto di attività analoghe a quelle previste dal progetto di cui al presente Avviso e pertanto coerenti con l'Ambito sociale di intervento del convenzionamento.

Tali requisiti devono essere posseduti da ciascun soggetto partecipante sia in forma singola che associata costituita o costituenda.

Requisiti di idoneità professionale

Idoneità morale e professionale a stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione, ovvero:

- a) la mancanza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, analogicamente applicati alla presente procedura per quanto compatibili;
- b) l'assenza di ogni altra situazione che possa determinare l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione prevista dalla normativa vigente, ivi incluse le cause interdittive di cui all'art. 53 comma 16 -ter , del Dlgs 165/2001

Detti requisiti dovranno essere posseduti da ciascun partner anche nel caso di partecipazione in composizione plurisoggettiva.

Costituiscono motivi di esclusione dalla partecipazione al procedimento, in conformità agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici", aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei delitti:

- *di cui agli articoli 416 e 416 bis del c.p.;*
- *di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché di cui all'articolo 2635 del codice civile;*
- *di cui agli articoli 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 del codice penale o per false comunicazioni sociali, frode, delitti commessi con finalità di terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile e ogni altro delitto da cui derivi l'incapacità di contrattare con le PP.AA.;*
- *di cui all'art. 67 del d.lgs 159/2011 "Codice leggi antimafia";*
- *per gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, come indicati dalla direttiva 2014/24/UE;*
- *di cui all'art. 98 del d.lgs. 36/2023 codice dei contratti pubblici per illeciti professionali gravi;*
- *per gravi violazioni relative al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali.*

Requisiti di capacità tecnico-professionale

comprovata esperienza, maturata nei tre anni antecedenti la data di scadenza del presente Avviso, nello svolgimento di servizi e/o progetti nel settore delle politiche sociali attinenti all'affido e alla solidarietà familiare;

Il possesso dei requisiti di cui al presente punto dovrà essere autodichiarato dal legale rappresentante dell'Ente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm.

Requisito di esecuzione

Data la specificità della progettualità ed i contesti territoriali nei quali essa è da realizzare, gli enti partecipanti al presente Avviso devono avere la sede legale e/o almeno una sede operativa nell'ambito del territorio della Provincia di Verona oppure devono impegnarsi a collocare, in caso di selezione in qualità di Ente attuatore partner ed entro quindici giorni dalla stipula della Convenzione o, comunque, entro il termine comunicato dall'Amministrazione procedente, una sede operativa nel territorio della Provincia di Verona, per tutta la durata dell'espletamento delle attività progettuali.

Relativamente ai soggetti raggruppati tale requisito di esecuzione è soddisfatto se in capo all'ente indicato quale Capogruppo.

I requisiti soggettivi di qualificazione (di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale) del presente articolo devono essere posseduti sin dal momento di presentazione della domanda e devono permanere per l'intera durata del progetto. Gli stessi sono autocertificati mediante compilazione dell'apposita modulistica predisposta allo scopo.

È facoltà dell'Amministrazione procedere, in qualunque stato e grado del procedimento, all'espletamento di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti al

presente Avviso. Ferme restando le conseguenze derivanti dalle dichiarazioni false, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, è sempre disposta l'esclusione del proponente singolo o del raggruppamento che abbia falsamente dichiarato la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della domanda ovvero non abbia tempestivamente comunicato all'Amministrazione procedente il venir meno delle stesse per cause sopravvenute. La perdita anche di un requisito soggettivo di partecipazione in capo ad uno qualsiasi dei soggetti sopra indicati, comporta l'immediata decadenza dal beneficio e la revoca del finanziamento eventualmente già concesso.

La partecipazione degli ETS in raggruppamento determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione procedente.

Art. 7 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE ISTRUTTORIE

Per partecipare alla presente procedura gli enti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno compilare e far pervenire a questa Amministrazione procedente la seguente documentazione, con la precisazione che è sufficiente allegare una sola fotocopia del documento di identità per ciascun sottoscrittore:

- 1) **Domanda di partecipazione** redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in piena conformità al modello Allegato A.

Tale domanda è sottoscritta con valida **firma digitale** ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 oppure con **firma olografa** corredata da copia fronte e retro di valido **documento di identità**, dal Legale rappresentante:

- dell'ente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento già costituito, del soggetto designato capogruppo;
- nel caso di raggruppamento non ancora costituito, di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

- 2) **Dichiarazione sul possesso dei requisiti** redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in piena conformità al modello Allegato B.

Tale dichiarazione è resa e sottoscritta con valida **firma digitale** ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 oppure con **firma olografa** corredata da copia fronte e retro di valido **documento di identità**, dal Legale rappresentante:

- dell'ente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento, di tutti gli enti che partecipano alla procedura in forma congiunta, in relazione al possesso dei requisiti.

- 3) **Copia dello Statuto** di tutti gli enti partecipanti in forma singola o associata.

- 4) Per i raggruppamenti già costituiti: copia dell'atto costitutivo del raggruppamento, nel quale si conferisce anche mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, al legale rappresentante dell'ente designato capogruppo, formato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, che stipulerà la Convenzione in nome e per conto

proprio e degli enti mandanti.

5) *Le seguenti dichiarazioni attestanti:*

– *per i raggruppamenti non ancora costituiti:*

- *quale ente è designato capogruppo e al quale, pertanto, sarà conferito, in caso di selezione a Ente attuatore partner, mandato collettivo speciale con rappresentanza;*
- *l'impegno, in caso di selezione a Ente attuatore partner, a costituirsi, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in raggruppamento prima della stipula della Convenzione o comunque entro il termine indicato nella comunicazione da parte dell'Amministrazione procedente, e dal quale risulti il conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, al legale rappresentante dell'ente qualificato capogruppo che stipulerà la Convenzione in nome e per conto proprio e delle mandanti;*
- *l'impegno a produrre all'Amministrazione procedente l'atto di costituzione in raggruppamento di cui al punto precedente, nei termini ivi indicati.*

– *per i raggruppamenti costituiti e costituendi:*

- *l'impegno a mantenere la stessa compagine associativa per tutta la fase realizzativa del progetto, fatte salve le ipotesi in ordine alle modifiche soggettive ammesse ai sensi della vigente disciplina in materia di contratti pubblici (art.120, comma 1, lettera d), numero 2), D.Lgs. n. 36/2023), analogicamente richiamata "in parte qua" per quanto compatibile con le finalità e l'oggetto della presente procedura. In tal caso deve comunque garantirsi il proseguimento del rapporto di convenzionamento da parte del soggetto subentrante.*

6) **Proposta progettuale:** dovrà essere di massimo 10 pagine formato A4, carattere Arial 12 –20 facciate.

Essa deve essere sottoscritta con valida **firma digitale** ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 oppure con **firma olografa** corredata da copia fronte e retro di valido **documento di identità**, dal Legale rappresentante:

- dell'ente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento già costituito, del soggetto capogruppo;
- nel caso di raggruppamento non ancora costituito, di tutti gli enti che costituiranno il raggruppamento.

7) **Copia fronte e retro di valido documento di identità del Legale rappresentante dichiarante qualora non abbia sottoscritto la documentazione con firma digitale.**

Si precisa che, nei termini e prescrizioni indicati nel presente Avviso:

- ciascun ETS, singolo o associato, può presentare una sola domanda di partecipazione;
- ciascun ETS, singolo o associato, può partecipare per uno o entrambi i progetti sopra descritti;

- non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di ETS in più di un raggruppamento (costituito o costituendo), a pena di esclusione dell'intero raggruppamento;
- non è ammessa la partecipazione di un ETS come singolo e come componente in forma di raggruppamento (costituito o costituendo), a pena di esclusione tanto del raggruppamento che dell'ente partecipante come singolo.

La suddetta documentazione del presente articolo, deve pervenire a questa Amministrazione procedente tramite Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo **PEC servizi.sociali@pec.comune.verona.it** entro il termine perentorio, pena l'esclusione, delle **ore 09:00 del giorno 22 gennaio 2026**.

L'oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: **“Avviso Centro per l'affido e solidarietà familiare – Candidatura convenzionamento - CUP I34H22000220006 (PNRR – PIPPI) e CUP I39I25001850002 – CIG.....”**.

Resta inteso che il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile per cause non imputabili all'Amministrazione procedente, anche di forza maggiore, caso fortuito, disguidi, fatto di terzi o venga persa o smarrita, non assumendo l'Amministrazione procedente alcuna responsabilità al riguardo.

Analogamente, l'Amministrazione procedente non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità degli interessati e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dell'indirizzo o comunque dei dati forniti dagli interessati oppure da mancata o tardiva segnalazione dell'avvenuto loro cambiamento, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Non saranno ammesse domande di partecipazione condizionate né aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel presente Avviso.

L'adesione al presente Avviso comporta la sua integrale ed incondizionata accettazione, ivi inclusi i suoi allegati e le disposizioni di riferimento.

La suddetta documentazione verrà esaminata dal Responsabile del procedimento, coadiuvato da collaboratori amministrativi, scaduto il termine di presentazione.

ART. 8 CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ED ESCLUSIONI

Ferme restando le cause di esclusione/inammissibilità previste in altre parti del presente Avviso, sono considerate inammissibili e, come tali, escluse dalla valutazione, le domande che:

- sono presentate con modalità diverse da quelle indicate all'art. 7;
- sono redatte utilizzando modulistica non conforme a quella indicata nel presente Avviso;
- sono presentate da soggetti diversi da quelli tassativamente individuati dal presente Avviso o, comunque, da soggetti privi dei prescritti requisiti di partecipazione;
- propongano progetti non rientranti negli obiettivi generali, nelle aree di intervento o nelle linee di attività di cui al presente Avviso;
- le omissioni, le inesattezze e irregolarità della documentazione che rendono assolutamente incerta l'identità del candidato o del soggetto responsabile della documentazione stessa o l'esatta individuazione dell'ente interessato, se i dati necessari non sono desumibili altrimenti dalla documentazione prodotta;
- in tutti gli altri casi in cui il presente Avviso prevede espressamente l'inammissibilità o l'esclusione della domanda di partecipazione.

Il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste ed, in generale, della documentazione richiesta, ivi inclusa la proposta progettuale, è sanabile a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza della candidatura e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa.

Si precisa, che con la procedura di soccorso istruttorio possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone la proposta progettuale.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla presente procedura, sempre con esclusione della documentazione che compone la proposta progettuale.

ART. 9 - VALUTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI

Esaurita la fase di verifica formale da parte del responsabile del procedimento della documentazione presentata, la Commissione all'uopo nominata dal Dirigente della Programmazione Socio Sanitaria Territoriale, dotata di specifiche competenze in materia, provvederà alla valutazione comparativa delle proposte progettuali, sulla base dei criteri di valutazione oggettiva riportati all'art. 10.

La valutazione avverrà per ciascuna Proposta Progettuale mediante attribuzione di punteggio numerico assegnato dalla Commissione nella sua collegialità, avendo a disposizione un punteggio massimo di punti 100/100 suddivisi tra i criteri di valutazione più avanti declinati.

La Commissione attribuirà a ciascun criterio di valutazione del progetto esaminato un punteggio calcolato sulla base dei giudizi indicati nella griglia di valutazione sotto riportata, senza attribuzione di percentuali intermedie. La valutazione complessiva della proposta progettuale sarà rappresentata dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascun elemento di valutazione.

L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di procedere alla selezione anche in presenza di una sola candidatura, purché valida, così come di non procedere nella selezione qualora nessuna proposta dovesse risultare soddisfacente.

Ogni proposta progettuale dovrà essere formulata in modo sintetico, conciso e riferito esclusivamente alle attività oggetto del presente Avviso e dovrà essere contenuta entro il numero di pagine indicate all'art. 7. Inoltre essa deve contenere tutti gli elementi essenziali nonché essere formulata ed articolata in maniera tale da consentire all'Amministrazione procedente una sua appropriata, inequivocabile e completa valutazione con riferimento ai prescritti criteri qualitativi.

Griglia di valutazione

| Giudizio | Motivazione | % punteggio |
|---------------|--|-------------|
| Ottimo | Descrizione del criterio oggetto di valutazione ottimamente strutturato che sviluppa in modo chiaro, preciso, esaustivo ed approfondito l'argomento richiesto dimostrando esauriente conoscenza ed intendendo correttamente le prospettive e gli obiettivi connessi con il servizio richiesto. | 100 |
| Distinto | Descrizione del criterio oggetto di valutazione ben strutturata che sviluppa l'argomento solo con alcuni approfondimenti ma che indicano un'appropriata conoscenza con riferimento al servizio richiesto. | 80 |
| Buono | Descrizione del criterio oggetto di valutazione adeguata che sviluppa l'argomento senza particolari approfondimenti dimostrando una parziale conoscenza dell'argomento e del servizio richiesto. | 60 |
| Sufficiente | Descrizione del criterio oggetto di valutazione accettabile, ma poco strutturata e poco sviluppata, rappresentando un mediocre raggiungimento di conoscenza sull'argomento e sul servizio richiesto. | 30 |
| Insufficiente | Descrizione del criterio oggetto valutazione carente, generica, non conforme a quanto richiesto e pertanto inadeguata e non rispondente agli standard richiesti. | 0 |

I punteggi relativi ai suddetti criteri di valutazione sono soggetti a discrezionalità tecnica da parte della Commissione selezionatrice. I punteggi saranno calcolati con arrotondamento alla seconda cifra decimale (per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, per eccesso se è compresa tra 5 e 9).

L'Amministrazione si riserva di valutare la possibilità di incontrare anche soggetti che hanno presentato proposte differenti al fine di verificare la reale possibilità di sinergia tra i soggetti proponenti e migliorare qualitativamente quanto proposto per il centro per le famiglie.

Si precisa che il Comune si riserva la facoltà di procedere alla successiva fase di discussione critica e co-progettazione anche nel caso di un'unica candidatura, se considerata idonea, così come di non procedere qualora nessun progetto sia ritenuto idoneo.

Art. 10 CRITERI DI VALUTAZIONE

La Commissione tecnica di valutazione avrà a disposizione, per la valutazione di ciascuna proposta progettuale (PP), complessivamente 100 punti che verranno attribuiti sulla base dei seguenti criteri:

| DESCRIZIONE CRITERI | PUNTEGGIO MASSIMO 100 |
|--|---|
| 1.Caratteristiche soggetto proponente | 10 |
| Esperienza maturata nella gestione dei Servizi di cui alla lettera A punto 3 dell'articolo 6 dell'Avviso, eccedente i tre anni richiesti all'art.6 "requisiti di capacità tecnico-professionale" | 2 punti per ogni anno di esperienza, per un massimo di 10 punti |
| 2.Proposta progettuale | 50 |
| 2.1. Proposta progettuale riferita alle attività indicate all'articolo 3 | 50 |
| 3. Risorse Umane | 25 |
| Tipologie delle risorse umane non volontarie che si intende impiegare nel progetto (numero, profili professionali, Curricula) | 10 |
| Numero volontari impiegati: da 1 a 5 : punti 5 da 6 a 10 punti 10 oltre 10: punti 15 | 15 |
| 4. Lavoro di rete | 15 |
| Strategie e modalità con le quali si intendono collegare i servizi sociali, sanitari, le associazioni del territorio, le Amministrazioni comunali, etc. | 15 |

Art. 11 CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

La Commissione di valutazione, in presenza di più proposte progettuali (PP), formulerà apposita graduatoria di merito all'interno del provvedimento dirigenziale di individuazione dei partners, che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione procedente.

Ai fini dell'attivazione del rapporto di collaborazione, verrà seguito l'ordine decrescente della Graduatoria e selezionate le PP degli ETS collocati nei primi 2 posti della graduatoria per ciascun progetto.

Art. 12 CONVENZIONE

Gli ETS selezionati quali attuatori degli interventi e delle attività sottoscriveranno apposita Convenzione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990, regolante i reciproci rapporti fra le Parti, con particolare riguardo ai costi rimborsabili, alle modalità di rendicontazione e all'attività di controllo e monitoraggio.

Si avverte fin da ora che ai fini del convenzionamento l'ETS partner:

- sarà tenuto ad accettare e rispettare le clausole contenute nel “Patto di integrità” del Comune di Verona (art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012), che costituisce documentazione negoziale, anche se non materialmente allegato alla Convenzione, reperibile nel sito istituzionale del Comune di Verona all’indirizzo <https://www.comune.verona.it/Novita/Notizie/Patti-di-Legalita>;
- in applicazione degli artt. 2 e 17 del D.P.R. n. 62/2013, così come modificato dal DPR 81/2023 sarà tenuto, nell’esecuzione del partenariato, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto compatibile, il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Verona approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 676 del 25 giugno 2024, reperibile nel sito istituzionale del Comune di Verona al medesimo indirizzo <https://www.comune.verona.it/Novita/Notizie/Patti-di-Legalita>;
- ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE/2016/679, assume il ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali di cui venga a conoscenza nel corso dell’esecuzione delle attività progettuali per conto del Comune di Verona, quale Titolare del trattamento, previa valutazione di quanto previsto dalla normativa europea in materia (citato Regolamento UE/2016/679). Il soggetto partner sarà quindi individuato quale Responsabile del trattamento secondo le previsioni ed i compiti indicati nell’apposito schema di accordo (Allegato.....) che costituisce parte integrante della Convenzione anche se non materialmente allo stessa allegata, e che il soggetto medesimo si impegna ad adempiere;
- sarà tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed, in particolare, a produrre all’Amministrazione procedente la comunicazione di cui all’art. 3, comma 7, della medesima legge n. 136/2010;

Inoltre, l’ETS partner sarà tenuto:

- a produrre, nel caso in cui l’ETS partner sia un raggruppamento non ancora costituito, il relativo atto costitutivo, secondo quanto previsto dal presente Avviso;
- a presentare le polizze assicurative e garanzie richieste. In particolare:
 - la polizza assicurativa deve essere stipulata con primaria impresa a ciò autorizzata ai sensi di legge, contro i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO), con massimali non inferiori ad euro 3.000.000,00 per sinistro/danno. E’ fatta salva la possibilità, in alternativa, di stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze già esistenti esplicitamente dedicati ed adeguati esclusivamente al presente rapporto di partenariato, aventi il massimale minimo sopra indicato;
 - la garanzia fideiussoria deve:
 - essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
 - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia ad eccepire la

decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta del Comune di Verona;

- contenere espressa menzione dell'oggetto della citata Convenzione e del soggetto garantito (Comune di Verona).

In caso di raggruppamenti la garanzia fideiussoria e le polizze assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall'ente Capogruppo in nome e per conto proprio e di tutti gli enti mandanti costituenti il raggruppamento, ferma restando la responsabilità solidale tra tutti gli enti costituenti il raggruppamento.

Resta inteso che l'Ente attuatore partner, prima dell'inizio delle attività o comunque nel termine indicato dall'Amministrazione precedente, sarà tenuto a presentare tutta la documentazione richiesta per addivenire alla stipulazione ed alla gestione della Convenzione.

Ove nell'indicato termine l'ETS interessato non ottemperi alle richieste formulate e/o non adempia all'obbligo della stipula della Convenzione o nel caso di mancata presentazione, totale o parziale, della suddetta documentazione, l'Amministrazione precedente, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, si riserva di ritenere l'Ente medesimo decaduto dal partenariato. L'Amministrazione precedente si riserva altresì di richiedere il risarcimento degli eventuali danni nei confronti del medesimo Ente salvo che quest'ultimo dimostri che l'inottemperanza sia dovuta ad impossibilità sopravvenuta per cause oggettive non imputabili alla sua responsabilità.

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti la stipulazione della Convenzione sono a carico dell'ETS partner, così come il pagamento di tutte le imposte e tasse relative all'esecuzione del progetto in oggetto dovute per legge.

La partecipazione alla presente procedura è da intendersi a titolo completamente gratuito, non dà diritto ad alcun compenso, rimborso o indennizzo di sorta e comporta il rilascio di espressa liberatoria in favore dell'Amministrazione precedente in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle candidature presentate, oltre che l'autorizzazione della medesima Amministrazione ad utilizzare liberamente e a titolo gratuito, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, la candidatura presentata anche qualora quest'ultima non fosse selezionata per il convenzionamento.

Art. 13 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA.

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

Art. 14 ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI.

Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di partecipazione alla presente procedura mediante presentazione della domanda. Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC all'indirizzo indicato nella domanda medesima.

Art. 15 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CHIARIMENTI

Il Responsabile del procedimento è l'Avv. Chiara Bortolomasi, Dirigente della Direzione Programmazione Socio Sanitaria Territoriale.

Gli Enti partecipanti alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti mediante invio di espresso quesito al RUP entro e non oltre il 10° giorno antecedente la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione.

Art. 16 NORME DI INVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in Premessa.

Art. 17 RICORSI

Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, di cui al d. lgs. n. 104/2010 e ss. mm., trattandosi di attività procedimentalizzata inerente la funzione pubblica.

Il Responsabile del procedimento
Avv. Chiara Bortolomasi
f.to digitalmente